



Operai e impiegati (consorzi agrari)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

128 - FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE FILCOOP

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	6,91%, 2% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 è previsto il versamento del 2% del retribuzione utile al calcolo del TFR.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FILCOOP

CCNL 18/09/2014, CCNL 22/12/2009, CCNL 30/01/2008. "E' in facoltà del lavoratore incrementare la contribuzione a proprio carico devolvendo al FILCOOP l'eventuale importo residuo del predetto trattamento oltre a ulteriori importi comunque nel limite massimo previsto per la deducibilità fiscale. "

Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Il CCNL 08/04/1999 precisa che la retribuzione deve essere comprensiva delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI

Indice:

23/05/2017 CCNL Accordo di rinnovo
18/09/2014 CCNL Accordo di rinnovo
22/12/2009 CCNL Accordo di rinnovo
30/01/2008 CCNL Accordo di rinnovo
11/11/2005 CCNL Accordo di rinnovo
05/04/2004 CCNL Accordo di rinnovo
08/04/1999 CCNL Accordo economico 2° biennio
06/03/1998 CCNL Testo definitivo

23/05/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 23/5/2017, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI - ASSOCAP e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILTUCS e il Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori dei Consorzi Agrari - SINLACAP, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari. Il presente CCNL decorre dall'1/2016 e scadrà il 31/12/2019.

Art. 44 Previdenza integrativa e trattamento ex Fondo Previdenza

1. In relazione a quanto stabilito con accordi del 14/12/2006 e del 12/4/2007, i lavoratori dei Consorzi Agrari con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, d'inserimento o di apprendistato possono aderire al FILCOOP. I nuovi assunti potranno esercitare la facoltà di adesione entro i sei mesi successivi all'assunzione.
2. La contribuzione dovuta al Fondo è costituita:
 - dall'1% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. a carico del Consorzio Agrario;
 - dall'1% della stessa base di calcolo, a carico del lavoratore;
 - dal 2% di quanto successivamente all'iscrizione al Fondo sarà annualmente maturato a titolo di T.F.R. dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti anteriormente al 28/4/1993;
 - dal 100% dei T.F.R. maturato dai lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 e in servizio con una delle tipologie contrattuali indicate al comma 1 precedente.
3. Il versamento della contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione.
4. La quota di finanziamento a carico del Consorzio Agrario va dedotta fino a concorrenza dal trattamento sostitutivo del fondo di previdenza, soppresso con il CCNL 29/5/1987, di cui al comma seguente. E' in facoltà del lavoratore incrementare la contribuzione a proprio carico devolvendo al FILCOOP l'eventuale importo residuo del predetto trattamento oltre a ulteriori importi comunque nel limite massimo previsto per la deducibilità fiscale.
5. Ai lavoratori che non aderiscono al FILCOOP verrà erogata annualmente, nel mese di gennaio, a titolo di trattamento sostitutivo del ex fondo di previdenza, un importo pari al 4% dello stipendio base, degli aumenti periodici, ivi compresi quelli congelati di cui al chiarimento a verbale dell'art. 34, e indennità di laurea corrisposti nel corso nell'anno precedente per le 14 mensilità contrattuali.
6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, il trattamento di cui al comma 5 precedente, competerà per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati.

18/09/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/9/2014, tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari ASSOCAP e la Federazione lavoratori agro-industria FLAI-CGIL, la Federazione Agricola alimentare ambientale industriale italiana FAI-CISL, la Unione

italiana lavoratori turismo commercio e servizi UIL-TUCS, il Sindacato Nazionale Unitario lavoratori dei Consorzi agrari SINALCAP, si è stipulano il presente CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
Il presente contratto decorre dall'1/6/2012 e la sua scadenza, originariamente prevista per il 31/5/2015 viene prorogata al 31/12/2015.

Art. 44 Previdenza integrativa e trattamento ex Fondo Previdenza

1. In relazione a quanto stabilito con accordi del 14/12/2006 e del 12/4/2007, i lavoratori dei Consorzi Agrari con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, d'inserimento o di apprendistato possono aderire al FILCOOP. I nuovi assunti potranno esercitare la facoltà di adesione entro i sei mesi successivi all'assunzione.
2. La contribuzione dovuta al Fondo è costituita;
 - dall'1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del Consorzio Agrario;
 - dall'1% della stessa base di calcolo, a carico del lavoratore;
 - dal 2% di quanto successivamente all'iscrizione al Fondo sarà annualmente maturato a titolo di TFR dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti anteriormente al 28/4/1993;
 - dal 100% del TFR maturato dai lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 e in servizio con una delle tipologie contrattuali indicate al comma 1 precedente,
3. Il versamento della contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione,
4. La quota di finanziamento a carico del Consorzio Agrario va dedotta fino a concorrenza dal trattamento sostitutivo del fondo di previdenza, soppresso con il CCNL 29/5/1987, di cui al comma seguente. E' in facoltà del lavoratore incrementare la contribuzione a proprio carico devolvendo al FILCOOP l'eventuale importo residuo del predetto trattamento oltre a ulteriori importi comunque nel limite massimo previsto per la deducibilità fiscale.
5. Ai lavoratori che non aderiscono al FILCOOP verrà erogata annualmente, nel mese di gennaio, a titolo di trattamento sostitutivo del ex fondo di previdenza, un importo pari al 4% dello stipendio base, degli aumenti periodici, ivi compresi quelli congelati di cui al chiarimento a verbale dell'art. 34, e indennità di laurea corrisposti nel corso nell'anno precedente per le 14 mensilità contrattuali.
6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, il trattamento di cui al comma 5 precedente, competerà per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati.

22/12/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/12/2009, tra l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e la Federazione Lavoratori Agro-Industria - FLAI-CGIL, la FAI-CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), il Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori Dei Consorzi Agrari (SINALCAP), in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo del 25/9/2009, hanno stipulato il presente CCNL per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Il presente contratto decorre dall'1/6/2009 al 31/5/2012.

Art. 44 Previdenza integrativa e trattamento ex fondo previdenza

1. In relazione a quanto stabilito con accordi del 14/12/2006 e del 12/4/2007, i lavoratori dei Consorzi Agrari con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, d'inserimento o di apprendistato possono aderire al FILCOOP. I nuovi assunti potranno esercitare la facoltà di adesione entro i sei mesi successivi all'assunzione.
La contribuzione dovuta al Fondo è costituita:
 - dall'1% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. a carico del Consorzio Agrario;
 - dall'1% della stessa base di calcolo, a carico del lavoratore;
 - dal 2% di quanto successivamente all'iscrizione al Fondo sarà annualmente maturato a titolo di T.F.R. dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti anteriormente al 28/4/1993;
 - dal 100% del T.F.R. maturato dai lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 e in servizio con una delle tipologie contrattuali indicate al comma 1 precedente.
3. Il versamento della contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione.
4. La quota di finanziamento a carico del Consorzio Agrario va dedotta fino a concorrenza dal trattamento sostitutivo del fondo di previdenza, soppresso con il CCNL 29/5/1987, di cui al comma seguente. E' in facoltà del lavoratore incrementare la contribuzione a proprio carico devolvendo al FILCOOP l'eventuale importo residuo del predetto trattamento oltre a ulteriori importi comunque nel limite massimo previsto per la deducibilità fiscale.
5. Ai lavoratori che non aderiscono al FILCOOP verrà erogata annualmente, nel mese di gennaio, a titolo di

trattamento sostitutivo dell'ex fondo di previdenza, un importo pari al 4% dello stipendio base, degli aumenti periodici, ivi compresi quelli congelati di cui al chiarimento a verbale dell'art. 34, e indennità di laurea corrisposti nel corso nell'anno precedente per le 14 mensilità contrattuali.

6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, il trattamento di cui al comma 5 precedente, competerà per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati.

30/1/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 30/1/2008, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL e la UILTUCS-UIL e il SINALCAP, in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo del 9/10/2007, hanno stipulato il presente CCNL per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Il presente CCNL decorre dall'1/6/2007 e scadrà per la parte economica il 31/5/2009, per la parte normativa il 31/5/2011.

Art. 44 Previdenza integrativa e trattamento ex fondo previdenza

1. In relazione a quanto stabilito con accordi del 14/12/2006 e del 12/4/2007, i lavoratori dei Consorzi Agrari con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, d'inserimento o di apprendistato al FILCOOP. I nuovi assunti potranno esercitare la facoltà di adesione entro i sei mesi successivi all'assunzione.

2. La contribuzione dovuta al Fondo è costituita:

- dall'1% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. a carico del Consorzio Agrario;
- dall'1% della stessa base di calcolo, a carico del lavoratore.
- dal 2% di quanto successivamente all'iscrizione al Fondo sarà annualmente maturato a titolo di T.F.R. dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti anteriormente al 28/4/1993;
- dal 100% del T.F.R. maturato dai lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 e in servizio con una delle tipologie contrattuali indicate al comma 2 precedente;

3. Il versamento della contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione.

4. La quota di finanziamento a carico del Consorzio Agrario va dedotta fino a concorrenza dal trattamento sostitutivo del fondo di previdenza, soppresso con il CCNL 29/5/1987, di cui al comma seguente. E' in facoltà del lavoratore incrementare la contribuzione a proprio carico devolvendo al FILCOOP l'eventuale importo residuo del predetto trattamento ulteriori importi comunque nel limite massimo previsto per la deducibilità fiscale.

5. Ai lavoratori che non aderiscono al FILCOOP verrà erogata annualmente, nel mese di gennaio, a titolo di trattamento sostitutivo del ex fondo di previdenza, un importo pari al 4% dello stipendio base, degli aumenti periodici, ivi compresi quelli congelati di cui al chiarimento a verbale dell'art. 34, e indennità di laurea corrisposti nel corso nell'anno precedente per le 14 mensilità contrattuali.

6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, il trattamento di cui al comma 5 precedente, competerà per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati.

11/11/2005

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 11/11/2005, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILTUCS-UIL, e il SINDACATO NAZIONALE UNITARIO LAVORATORI DEI CONSORZI AGRARI - SINALCAP, in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo del 5/4/2004, hanno stipulato il presente C.C.N.L. per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Il presente contratto decorre dall'1/6/2003 e scadrà per la parte economica il 31/5/2005 e per la parte normativa il 31/5/2007.

Art. 44 Previdenza integrativa

1. Il personale dei Consorzi Agrari potrà aderire al fondo integrativo PREVICOOPER istituito per le imprese

cooperative o altro fondo scelto di comune accordo.

2. Il contributo dovuto sia per la quota aziendale sia per quella a carico del dipendente verrà detratto dal trattamento sostitutivo dell'ex fondo previdenza di cui al primo comma dell'articolo 43, mentre la quota residua verrà corrisposta al lavoratore con i criteri di cui al citato primo comma.

3. E' in facoltà del lavoratore incrementare il suo contributo individuale devolvendo, quale quota volontaria al suddetto fondo, l'intero importo del trattamento ex fondo di previdenza dovutogli alla data dell'1/4/2004. Per gli anni successivi a richiesta del lavoratore la quota volontaria da versare al fondo potrà essere incrementata dell'eventuale maggiore importo annualmente maturato.

05/04/2004

3. Previdenza integrativa

1. Il personale dei Consorzi agrari potrà aderire al Fondo integrativo PREVICOPER istituito per le imprese cooperative, sempre che tale adesione sia resa possibile dallo Statuto disciplinate il predetto Fondo.

2. Il contributo dovuto sia per quota aziendale sia per quella a carico del dipendente verrà detratto dal trattamento sostitutivo dell'ex fondo di previdenza di cui al 1° comma dell'art. 40 del c.c.n.l. 6 marzo 1998, mentre la quota residua verrà corrisposta al lavoratore con i criteri stabiliti dal citato art. 40.

3. E' in facoltà del lavoratore incrementare il suo contributo individuale devolvendo quale quota di contribuzione volontaria al suddetto fondo l'intero importo del trattamento ex previdenza dovutogli alla data del 1° aprile 2004. Per gli anni successivi a richiesta del lavoratore la quota volontaria da versare al fondo potrà essere incrementata dell'eventuale maggiore importo annualmente maturato.

4. Le parti si incontreranno con il predetto Fondo al fine di convenire le norme di attuazione delle adesioni.

08/04/1999

ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il giorno 8 aprile 1999, in Roma

tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI

e

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLAI CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL e SINALCAP

in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in tema di previdenza complementare e dal rinvio contenuto all'art. 40, quarto comma, del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari, si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Costituzione del fondo

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari con contratto a tempo indeterminato o determinato, a tempo parziale, formazione lavoro o di apprendistato, la previdenza integrativa prevista dal D.Lgs. n. 124/1993) e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono di istituire un fondo di previdenza complementare volontaria che tenga conto delle specifiche caratteristiche del settore e di settori affini per tipologia e consistenza organizzativa.

Si concorda inoltre di costituire una commissione paritetica, assistita da esperti esterni per l'esame di tutti gli aspetti inerenti alla concreta realizzazione del fondo o, in alternativa, alla adesione ad altro fondo chiuso o intercategoriale, al fine di fornire alle Parti un parere sulle soluzioni adottabili. La Commissione esaurirà il suo mandato entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e le Parti decideranno l'adesione al Fondo prescelto nei successivi sei mesi.

Le spese di costituzione saranno definite al momento di adesione al Fondo che verrà successivamente individuato dalle Parti, mentre quelle di promozione e di avvio vengono stabilite, per ciascun dipendente, in L. 5.000 a carico del Consorzio e in L. 5.000 a carico del lavoratore.

Art. 2 - Finanziamento del fondo

La contribuzione, dovuta al fondo da parte del lavoratore aderente e del

Consorzio dal quale dipende, è costituita da:

- 1% a carico dell'azienda, commisurato alla retribuzione, comprensiva delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL, mensilmente corrisposta e utile per il calcolo del TFR;
- 1% a carico del lavoratore, assumendo la stessa base di calcolo di cui al punto precedente;
- 2% di quanto, successivamente alla loro iscrizione al fondo, sarà annualmente maturato a titolo di TFR, dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato già occupati alla data dei 23 aprile 1993;
- 100% del TFR maturato, successivamente all'iscrizione al fondo dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale, assunti dopo il 23 aprile 1993;
- 100% del TFR maturato successivamente all'iscrizione al fondo dai lavoratori con contratto a tempo determinato, formazione lavoro o di apprendistato.

Il lavoratore può incrementare la contribuzione a proprio carico fino al massimo della deducibilità fiscale consentita con riferimento alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR.

Il versamento per la contribuzione al fondo di previdenza complementare decorrerà dalla data di effettivo esercizio del fondo stesso e sarà eseguito dal Consorzio con le modalità che verranno successivamente stabilite dalle parti.

Art. 3 - Integrazione art. 40 CCNL

La quota di finanziamento a carico del Consorzio di cui all'art. 2 va dedotta fino a concorrenza dal trattamento previsto al primo comma dell'art. 40 del vigente CCNL. Anche le spese di avviamento e promozione del Fondo, nel limite globale di L. 10.000 pro capite, verranno trattenute sul trattamento di cui al surrichiamato art. 40 del vigente ccnl una volta stabilite le modalità del versamento.

06/03/1998

Art. 40 - Trattamento sostitutivo ex fondo di previdenza.

1. In sostituzione del fondo di previdenza, soppresso con il c.c.n.l. 29 maggio 1987, verrà erogata annualmente nel mese di gennaio, una somma ottenuta conteggiando un'aliquota pari al 4% su stipendio base, aumenti periodici, ivi compresi quelli congelati di cui al quinto comma dell'art. 31 e indennità di laurea corrisposti nell'anno precedente per le 14 mensilità contrattuali.
 2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare, il trattamento di cui al presente comma competerà per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati.
 3. In alternativa all'erogazione di cui al primo comma, è in facoltà del lavoratore destinare il relativo importo a un fondo previdenziale aperto a cui intenda aderire, costituito ai sensi del D.Lgv. 21 aprile 1993, n. 124, ovvero richiedere la stipulazione di una polizza di assicurazione sulla vita che garantisca mediante versamento di un premio pari al trattamento di cui al precedente primo comma una integrazione di pensione o una liquidazione in capitale.
 4. Quanto previsto al precedente comma potrà essere realizzato con successivo accordo stipulato tra le Parti contraenti il presente contratto che valuteranno anche l'ipotesi della istituzione di un apposito fondo o l'adesione ad altro fondo costituito da categoria simile.
-